



REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 81/20025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea
Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37632** del registro di segreteria, sul ricorso presentato
da:

XX, nato a **XX** il **XX**, residente in **XX**, via **XX**, C.F. **XX**, elettivamente
domiciliato in Calimera, alla via Atene, 30, presso lo studio dell'Avv.
Massimo Gabrieli Tommasi, che lo rappresenta e difende;

contro

I.N.P.S., in persona del rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Regionale dell'ente, presso cui è elettivamente domiciliato in
Bari alla via Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi, all'udienza in data 26 marzo 2025 con l'assistenza del Segretario
dott.ssa Laura Guastamacchia, l'avv. Gabrieli Tommasi per il ricorrente e
l'avv. De Leonardis per l'I.N.P.S.;

Considerato in

FATTO

Con ricorso depositato in data 19 giugno 2024, **XX**, come sopra generalizzato,
già in servizio presso l'Arma dei Carabinieri collocato in congedo a seguito di
"riforma" in data 28/06/2012, riferisce:

-	che la CMO con verbale Mod. BL/S nr XX del XX lo riscontrava	
	affetto da <i>“ipoprotrombinemia grave secondaria a deficit di fattore VII”</i> .	
	<i>Donde il giudizio: “NON idoneo permanentemente al Servizio Militare e di</i>	
	<i>Istituto da collocare in congedo assoluto. E SI idoneo ad esser reimpiegato</i>	
	<i>nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della</i>	
	<i>Difesa...” q) mentre Sub “giudizio ai fini di equo indennizzo” si legge: A lieve</i>	
	<i>deficit algico gamba sinistra, B-deficit algo disfunzionale ginocchio sx. Nel</i>	
	<i>“giudizio ai fini della pensione privilegiata” “infermità si legge “sub a) nc;</i>	
	<i>infermità sub b) (tabella A cat. Ottava - a vita)..”;</i>	
-	di aver presentato istanza in data 03/10/2012 per il riconoscimento	
	della “pensione privilegiata ordinaria” per la seguente infermità: <i>“frattura da</i>	
	<i>colpo di arma da fuoco 3° distale perone sx con ritenzione del proiettile”</i>	
	riconosciuta “si” dipendente da causa di servizio con il seguente	
	provvedimento Mod. “C” nr XX datato XX dell’Ospedale Militare di Palermo	
	– Reparto Ortopedia-Traumatologia;	
-	che con verbale Mod. BL/B nr XX del XX la CMO di Augusta così si	
	esprimeva: <i>“... riepilogo delle infermità/lesioni già giudicate ai fini della</i>	
	<i>dipendenza da causa di servizio: “frattura da colpo da arma da fuoco 3°</i>	
	<i>distale perone sx con ritenzione di proiettile”;</i> 2- <i>“postumi algodisfunzionali</i>	
	<i>di pregresso intervento chirurgico di erniectomia e discectomia parziale L5-</i>	
	<i>SI sx”;</i> 3- <i>“postumi algodisfunzionali di pregresso trauma contusivo</i>	
	<i>discorsivo ginocchio sx con lesione corno posteriore menisco mediale trattato</i>	
	<i>chirurgicamente e lesione parziale legamento crociato anteriore guarito</i>	
	<i>senza esiti”,</i> di cui per la seconda e la terza era ancora in corso l’accertamento	
	della dipendenza da causa di servizio	
	2	

	-	che con missiva del 11/03/2013 il Comando Generale Arma di Roma
		inviava la documentazione all’Inps Catania;
	-	che il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con delibera
		nell’adunanza nr XX del XX, ha così espresso il parere di competenza: “i
		<i>postumi algodisfunzionali di pregresso intervento chirurgico di erniectomia e</i>
		<i>discectomia parziale L5-S1 sinistra... configurano un nesso di causalità con</i>
		<i>il servizio”; parimenti per l’infermità: “postumi algodisfunzionali da</i>
		<i>pregresso trauma contusivo distorsivo ginocchio sx con lesione corno</i>
		<i>posteriore menisco mediale trattata chirurgicamente e lesione legamento</i>
		<i>crociato anteriore” “in assenza di elementi o condizioni riferibili a dolo o</i>
		<i>colpa grave”;</i>
	-	che l’Inps di Catania con missiva del 09/04/2015 significava alla
		direzione di Amministrazione Arma Carabinieri di Roma che “ <i>in particolare,</i>
		<i>dalla documentazione agli atti non si evince se le patologie di cui ai punti 2 e</i>
		<i>3 del verbale della CMO di Augusta nr XX del XX siano da ritenersi</i>
		<i>dipendenti da causa di servizio o se l’accertamento sia ancora in corso”;</i>
	-	che l’istanza indirizzata all’Inps di Catania veniva poi inviata con
		missiva del 19/04/2022 al Comando Generale dei Carabinieri di Roma e alla
		Stazione Carabinieri di Surbo e quindi, con missiva 08/06/2022 la pratica
		veniva trasferita per competenza territoriale all’Inps-Lecce;
	-	di aver vanamente sollecitato la definizione della pratica via PEC in
		data 22/09/2022.
		Ciò posto, il ricorrente, anche previo espletamento di CTU, ha chiesto il
		riconoscimento del diritto a percepire la Pensione Privilegiata Ordinaria,
		ascrivendola alla Categoria III della Tabella A.

	Si è costituito l'I.N.P.S., il quale ha eccepito l'infondatezza della pretesa, in	
	quanto, come chiarito nel provvedimento di liquidazione della pensione	
	ordinaria di inabilità, l'infermità ritenuta dipendente da causa di servizio non	
	è ascritta ad alcuna categoria, con conseguente insussistenza dei presupposti	
	per la concessione del beneficio privilegiato.	
	In via subordinata, l'Ente previdenziale ha eccepito la prescrizione dei ratei	
	ultra-quinquennali e il divieto di cumulo di rivalutazione e interessi.	
	Con ordinanza a verbale dell'udienza del 12 novembre 2014, il Magistrato	
	precedentemente incaricato, ha ordinato al Ministero della Difesa di	
	depositare documentazione non presente agli atti e ha chiesto al ricorrente	
	chiarimenti in merito alle istanze presentate.	
	In vista dell'udienza, il ricorrente ha trasmesso breve nota nella quale ha	
	precisato di aver presentato l'istanza per la P.P.O. limitatamente per gli esiti	
	della frattura d'arma da fuoco, rispetto alla quale intende dunque procedere.	
	L'Arma dei Carabinieri a sua volta ha provveduto al deposito della	
	documentazione richiesta.	
	In vista dell'udienza, l'I.N.P.S. ha presentato brevi note, ribadendo la	
	legittimità del proprio operato.	
	All'udienza del 26 marzo 2025, fissata a seguito di assegnazione del giudizio	
	a questo Giudice, il legale del ricorrente ha precisato che la domanda è	
	finalizzata alla concessione della P.P.O. per l'infermità conseguente al colpo	
	di arma da fuoco, mentre il difensore dell'I.N.P.S. ha insistito per il rigetto	
	della domanda.	
	La causa è stata dunque posta in decisione e definita mediante lettura del	
	dispositivo in aula.	
	4	

	DIRITTO	
	La questione sottoposta all’esame di questo Giudice attiene alla domanda	
	volta al riconoscimento della Pensione Privilegiata, in conseguenza della	
	dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ <i>frattura da colpo da arma da</i>	
	<i>fuoco 3° distale perone sx con ritenzione di proiettile</i> ”.	
	Il ricorso è infondato, non sussistendo i presupposti per la concessione del	
	beneficio pensionistico richiesto.	
	Al riguardo, va rammentato che ai sensi dell’art. 64 del TU 1092/1973 “ <i>Al</i>	
	<i>militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano</i>	
	<i>ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo</i>	
	<i>1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione</i> .”.	
	Dunque, presupposti per il riconoscimento pensionistico in favore dei militari	
	sono, oltre alla dipendenza da causa di servizio, l’ascrivibilità dell’infermità	
	alla Tabella A e la circostanza che la stessa non sia suscettibile di	
	miglioramento.	
	Nel caso di specie, è pacifico che l’infermità dipenda da causa di servizio,	
	trattandosi di lesione occorsa al ricorrente durante lo svolgimento dell’attività	
	di militare dell’Arma dei Carabinieri.	
	Per contro, dall’esame dei verbali adottati dalla competente CMO, sede di	
	Augusta (cfr. verbali n. XX del XX e n. XX del XX), emerge che l’infermità	
	conseguente alla ferita da arma da fuoco è stata ritenuta non ascrivibile ad	
	alcuna categoria (sigla N.C.).	
	Al riguardo, osserva questo Giudice che il ricorrente non ha in alcun modo	
	contestato la mancata ascrizione a categoria della predetta infermità.	
	Né tanto meno alcun valore, ai fini della verifica della sussistenza del	
	5	

	presupposto relativa all’ascrizione della lesione, può attribuirsi al Modello C	
	n. XX, a suo tempo redatto dalla CMO di Palermo, nel quale si dà atto	
	semplicemente che l’infermità dipendeva da causa di servizio.	
	Del tutto correttamente, quindi, con il provvedimento di riconoscimento della	
	pensione ordinaria di inabilità l’Ente previdenziale ha respinto la domanda di	
	trattamento privilegiato per l’assenza del presupposto dell’ascrivibilità a	
	Tabella A dell’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.	
	Il ricorso va dunque respinto.	
	Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso	
	n.37632 , lo rigetta.	
	Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell’I.N.P.S.,	
	liquidate nell’importo complessivo di € 400,00 (quattrocento/00).	
	Così deciso, in Bari, all’udienza in data 26 marzo 2025.	
	IL GIUDICE	
	Depositata il 01.04.2025	Andrea Costa
	Il Funzionario	(f.to digitalmente)
	Laura Guastamacchia	
	(f.to digitalmente)	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 in tema di trattamento	
	dei dati personali	
	DISPONE	
	6	

